

# CONGRESSO NAZIONALE UFFICIALI GIUDIZIARI (19 E 20 OTTOBRE 2024)

## RELAZIONE

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep Tribunale di Fermo, con la presente relazione intende fornire un proprio contributo al presente ed interessante Congresso Nazionale degli Ufficiali Giudiziari, per l'organizzazione del quale ringrazia, sin d'ora, il collega Funzionario Unep Dr. Arcangelo D'Aurora, presidente AUGÉ, e tutti gli altri organizzatori.

In particolare, è mia intenzione soffermarmi su alcune specifiche tematiche di seguito elencate:

- Processo Civile Telematico e relativi applicativi Unep
- Ricerche con modalità telematica dei beni del debitore da pignorare (art. 492 bis cpc)
- Compensi nei pignoramenti mobiliari e nei pignoramenti presso terzi a seguito delle ricerche ex art. 492 bis cpc
- Indennità di trasferta
- Dirigenza Unep
- Piante Organiche Unep

### Processo Civile Telematico e relativi applicativi Unep

Gli applicativi (software) ministeriali, attualmente in uso agli Unep, sono il GSU-Web, il GSU-Pct ed il GSU Tablet.

Mentre il primo applicativo (GSU-WEB) è ormai in uso presso gli Unep già da diversi anni per il carico e scarico degli atti da eseguire, gli altri 2 (GSU-PCT e GSU Tablet) sono stati di recente (giugno/agosto 2023) forniti agli Unep.

In ordine al software GSU PCT, inizialmente, detto applicativo veniva utilizzato quasi esclusivamente per le ricerche telematiche ex art. 492 bis cpc. Successivamente, ad inizio 2024, con l'entrata in vigore il 14.1.2024 del D.M. 29.12.2033 n. 217 (che ha modificato il D.M. 21.2.2011 n. 44), lo stesso viene utilizzato dagli Unep per la ricezione, la lavorazione e la restituzione delle richieste pervenute tramite deposito telematico.

Occorre innanzitutto evidenziare come detti applicativi ministeriali rappresentino, pur con tutte le criticità di seguito evidenziate, degli strumenti utili ed indispensabili per la piena attuazione del processo civile telematico anche negli UNEP.

Orbene, fatta questa opportuna premessa, vanno fatte alcune considerazioni in ordine alla funzionalità ed all'utilizzo di detti applicativi ministeriali

In primis, mi preme evidenziare come i corsi/lezioni da remoto, organizzati dal Ministero della Giustizia e tenutisi nel 2023, sono stati interessanti ed utili, ma non del tutto esaustivi.

Invero, in detti applicativi vi sono talmente tante funzioni da utilizzare che, se non conosciute nel dettaglio dagli utilizzatori dei medesimi (Funzionari Unep, Ufficiali Giudiziari ed, in alcuni casi, anche Assistenti Giudiziari), potrebbero sorgere, come accaduto ed accade quotidianamente, delle criticità, con ricadute negative sull'attività dei diretti interessati ed anche per l'utenza.

Sarebbe stato, quindi, opportuno, organizzare dei veri e propri corsi, in presenza o anche da remoto, attraverso i quali far conoscere e comprendere a tutti gli utilizzatori degli applicativi ministeriali in questione la completa funzionalità dei medesimi.

Non solo, ma sarebbe stato, altresì, opportuno redigere delle vere e proprie linee guida ministeriali sul corretto utilizzo di detti applicativi, così da uniformare e rendere omogeneo l'utilizzo degli stessi applicativi da parte dei diretti interessati (Funzionari Unep/Ufficiali Giudiziari/Assistenti Giudiziari).

Altro aspetto importante da evidenziare è che lo sviluppo/creazione di detti applicativi, così come il loro costante aggiornamento, andrebbero effettuati, dai competenti tecnici informatici, con la partecipazione/collaborazione diretta degli interessati (Funzionari Unep/Ufficiali Giudiziari), al fine

al fine di evitare una serie di problematiche e criticità, riscontrate dagli stessi (Funzionari Unep/Ufficiali Giudiziari) nell'utilizzo di detti applicativi.

Nello specifico, riguardo il GSU-WEB, tra le principali criticità riscontrate, se ne indicano di seguito alcune:

- mancanza del collegamento del pulsante “verifica pec” con il registro INAD (pubblico registro contenente le pec delle persone fisiche). In tal caso, non essendo possibile inserire manualmente, nell'apposito campo, l'indirizzo pec del destinatario persona fisica (ovvero, pur inserendolo, il programma GSU WEB non lo riconosce), l'ufficiale giudiziario non può notificare a mezzo pec alle persone fisiche munite di pec iscritta nel pubblico registro INAD. Conseguenzialmente, la notifica viene eseguita nei modi ordinari (a mani e/o per posta);
- procedura non propriamente snella, in generale, in caso di notifica a mezzo pec (ad esempio, con la sostituzione necessaria negli allegati del nome dei file da “allegato” a “generico” in tipologia, al fine di evitare che al destinatario vengano notificati anche gli allegati oltre all'atto principale);

Riguardo il GSU-PCT, invece, tra le principali criticità riscontrate si indicano:

- frequenti blocchi dell'applicativo dovuti a malfunzionamenti dei server locali/nazionali;
- gestione non sempre lineare dei pagamenti telematici (spesso, non si riesce ad accettare il pagamento telematico pervenuto in gestione depositi ed è necessario procedere all'annullamento manuale del medesimo, ai fini dell'accettazione definitiva e del carico negli appositi registri, nella sezione “Reg. Pagamenti”);
- impossibilità, in alcuni casi, di apportare modifiche/integrazioni ai depositi telematici in fase di accettazione dei medesimi nell'apposita schermata (ad esempio, non è possibile inserire il nominativo dell'avvocato richiedente)

Pertanto, riassumendo, si può affermare che gli applicativi ministeriali in questione sono degli utili, validi ed indispensabili strumenti che consentono ai loro utilizzatori (Funzionari Unep/Ufficiali Giudiziari/Assistenti Giudiziari) di svolgere quelle funzioni ed attività tipiche del processo civile telematico.

Tuttavia, da un lato, sarebbe stata opportuna una maggiore e più completa formazione del personale interessato al loro utilizzo, dall'altro, lo sviluppo ed aggiornamento di detti applicativi andrebbero effettuati con la partecipazione/collaborazione diretta degli stessi utilizzatori (Funzionari Unep/Ufficiali Giudiziari/Assistenti Giudiziari), al fine di evitare le criticità sopra evidenziate.

### **Ricerche con modalità telematica dei beni del debitore da pignorare (art. 492 bis cpc)**

La finalità della normativa (art. 492 bis, cpc) che disciplina le ricerche con modalità telematica dei beni del debitore da pignorare è sempre stata, sin dalla sua prima formulazione ed introduzione, la possibilità, per l'ufficiale giudiziario, di accedere direttamente ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, per individuare i beni appartenenti al debitore da sottoporre a pignoramento.

Infatti, l'art. 492 bis, cpc, nella vecchia (comma 2), come nella nuova formulazione (comma 4) attualmente in vigore, recita “*fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti....*”

Tuttavia, la finalità della predetta norma non è stata mai raggiunta ed attuata nella sua completezza, in quanto l'ufficiale giudiziario, al momento, non può accedere direttamente alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, bensì solo rivolgere ad esse, su istanza del creditore procedente, la richiesta di informazioni circa l'esistenza di beni appartenenti al debitore da sottoporre a pignoramento.

Pertanto, l'ufficiale giudiziario, al momento, funge da tramite tra il creditore procedente e le pubbliche amministrazioni interessate, non realizzando, quindi, in pieno la finalità della norma de quo.

Peraltro, occorre precisare che, attualmente, la richiesta può essere presentata dall'ufficiale giudiziario solo all'Agenzia delle Entrate e non anche altre pubbliche amministrazioni, in quanto solo con essa il Ministero della Giustizia ha stipulato un'apposita convenzione.

All'uopo, va evidenziato come le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate non siano del tutto complete, in quanto, da un lato non aggiornate all'attualità, ma risalenti ad anni di imposta antecedenti (al momento, le risposte fanno riferimento all'anno di imposta 2022...), dall'altro prive di alcuni elementi utili, per il creditore procedente, nell'individuazione esatta dei beni del debitore da pignorare (ad esempio: 1) con riferimento ai conti correnti del debitore, non viene indicata la filiale dell'istituto di credito presso la quale è ubicato lo stesso conto corrente e non viene indicato, altresì, il relativo saldo; 2) in "dati registro", riguardo ai contratti di locazione nei quali il debitore risulta dante causa, anche dopo gli ultimi aggiornamenti dei programmi GSU Web, GSU PCT e GSU Tablet del 13.9.2024, non viene indicato il nominativo e l'indirizzo del terzo avente causa, ma solo il suo codice fiscale; 3) in "modello reddituale", per i motivi già suindicati, i rapporti di lavoro del debitore risalgono ad anni di imposta precedenti, non consentendo al creditore procedente di conoscere con esattezza l'attuale rapporto di lavoro del debitore stesso).

Ai fini di una piena realizzazione della normativa vigente, occorre, pertanto, la stipula, da parte del Ministero della Giustizia, di apposite convenzioni con tutte le pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, che consentano un accesso telematico diretto alle loro banche dati da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

Nell'attesa, è necessario che le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate siano più dettagliate e aggiornate all'attualità o, quanto meno, risalenti all'ultimo anno di imposta.

### **Compensi nei pignoramenti mobiliari e nei pignoramenti presso terzi a seguito delle ricerche ex art. 492 bis cpc**

Il compenso spettante all'Ufficiale Giudiziario nei pignoramenti mobiliari e nei pignoramenti presso terzi a seguito delle ricerche ex art. 492 bis cpc è previsto e disciplinato dall'art. 122 del D.P.R. 15.12.1959, n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari).

Detto compenso, come stabilito dalla citata norma, è parte integrante della retribuzione dell'Ufficiale Giudiziario e, pertanto, è sempre dovuto al medesimo e non è lasciato alla discrezione del Giudice dell'Esecuzione (per brevità, di seguito G.E.) tenuto alla relativa liquidazione.

Ad oggi, tuttavia, i G.E., in molti uffici giudiziari, non liquidano i predetti compensi dovuti all'ufficiale giudiziario, con notevole danno economico per gli stessi ufficiali giudiziari.

Nella maggior parte dei casi, ciò accade per mancata conoscenza o errata interpretazione della suindicata norma da parte dei G.E.

In tali casi, appare opportuno portare a conoscenza ovvero sensibilizzare i G.E. nell'applicazione della norma in oggetto, affinché gli stessi comprendano l'effettiva portata della norma stessa e provvedano a liquidare i compensi dovuti agli ufficiali giudiziari.

### **Indennità di trasferta**

L'indennità di trasferta rappresenta per l'Ufficiale Giudiziario un rimborso per le spese dal medesimo sostenute per le attività istituzionali (notifiche, pignoramenti, sfratti, ecc...) svolte, con la propria autovettura, al di fuori dell'Unep, ed ha, altresì, una natura incentivante per lo stesso Ufficiale Giudiziario, in quanto legata alla quantità di atti svolti/eseguiti dal medesimo.

Tuttavia, la tassazione del 50% dell'indennità di trasferta, ormai applicata a livello fiscale, da inizi anni '90, ha trasformato tale indennità in un minor rimborso spese per l'Ufficiale Giudiziario, togliendo, altresì, in parte alla medesima quella natura incentivante propria della stessa.

Pertanto, il 50% dell'indennità di trasferta non andrebbe più tassata, ma attribuita all'Ufficiale Giudiziario per intero.

Il minor gettito fiscale per l'Amministrazione Finanziaria potrebbe essere compensato con l'aumento dei diritti di notifica (€ 2,58) ed esecuzione (€ 6,71), a carico delle parti richiedenti, ormai fermi da più di venti anni.

### **Dirigenza Unep**

Il ruolo dell'ufficiale giudiziario dirigente (di seguito, per brevità Dirigente Unep) è previsto e disciplinato da un'apposita disposizione normativa e, precisamente, dal D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari).

In particolare, l'art. 48 di detta norma prevede che "l'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.

Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni".

Il Dirigente Unep svolge, pertanto, un ruolo molto impegnativo e delicato, per le funzioni attribuitegli. Egli, infatti, oltre a svolgere, nella maggior parte dei casi, le normali funzioni/attribuzioni degli Ufficiali Giudiziari/Funzionari Unep (zona esterna ed attività interna), deve occuparsi di tante altre attività proprie del suo ruolo, come ad esempio, il coordinamento delle attività interne ed esterne all'Unep, la contabilità dell'Unep, i rapporti istituzionali con soggetti terzi esterni all'Unep, ecc...

Trattasi di attività che impegnano il Dirigente Unep gran parte della giornata.

Tuttavia, alcuna indennità è stata mai riconosciuta al medesimo per detto ruolo.

La motivazione è stata quasi sempre legata al principio, previsto dalle norme e dai contratti vigenti, secondo il quale il ruolo/la nomina (e quindi la relativa retribuzione...) a dirigente si acquisisce tramite apposito concorso.

Nel caso del Dirigente Unep, invece, la nomina avviene attraverso apposito decreto ministeriale.

Orbene, pur volendo assecondare detto orientamento, tuttavia, appare necessario e giusto riconoscere, in favore del Dirigente Unep, quantomeno un'indennità e/o posizione organizzativa (cosiddetta P.O. presente in tante altre pubbliche amministrazioni), per tutte le attività dal medesimo svolte ed attribuitegli per legge.

Ciò renderebbe più gratificante e stimolante il ruolo del Dirigente Unep, il quale, al momento, è invece visto solamente come "un peso" gravoso da evitare.

### **Piante organiche Unep**

Quasi tutti gli Unep italiani, anzi togliamo il "quasi", soffrono di una carenza cronica di personale in tutte le qualifiche (assistenti giudiziari, ufficiali giudiziari e funzionari unep), che arriva, in molti casi, a sfiorare e/o superare anche il 50% delle piante organiche, rendendo spesso molto gravoso e difficoltoso lo svolgimento delle attività istituzionali negli Unep, con ricadute negative per l'utenza. L'unica soluzione possibile, al fine di coprire le vacanze organiche negli Unep, è quella di bandire, in tempi stretti, apposite procedure concorsuali per le varie figure professionali mancanti.

Basti pensare che l'ultimo concorso per ufficiali giudiziari è stato bandito nell'ormai lontano 2002, conclusosi con le assunzioni effettuate tra il 2004 ed il 2005.

In mancanza, nel giro di qualche anno si rischia, altrimenti, la paralisi o quasi nello svolgimento anche delle normali attività istituzionali, tali da non più garantire all'utenza quel servizio minimo dovuto.

## Conclusioni

La figura dell'Ufficiale Giudiziario/Funzionario Unep riveste, nell'ordinamento giudiziario italiano, un ruolo cruciale e di notevole importanza.

Egli, infatti, garantisce l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria e, di conseguenza, la realizzazione degli interessi delle parti in causa ed, in particolare, dei creditori.

Tuttavia, tale figura andrebbe rafforzata, attribuendo agli ufficiali giudiziari altre funzioni importanti (ad esempio, il potere di certificazione e/o di constatazione), come avviene negli altri ordinamenti giudiziari europei (vedasi i nostri cugini e colleghi ufficiali giudiziari francesi, cosiddetti "huissier de justice") e non sottraendo ai medesimi funzioni (come, ad esempio, l'esecuzione delle procedure di rilascio a seguito di decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari, oggi svolte dagli Istituti Vendite Giudiziarie...) che, per loro natura, dovrebbero rimanere in capo all'ufficiale giudiziario.

Al medesimo, andrebbero però forniti strumenti operativi adeguati, affinché possa svolgere le proprie attività e funzioni con la massima efficienza e professionalità.

Occorre, tuttavia, più solidarietà e collaborazione all'interno della nostra categoria, ed evitare atteggiamenti e comportamenti divisori.

Solo così potremmo avere in futuro maggiore potere rappresentativo ed ottenere, magari, la piena realizzazione dei nostri interessi e delle nostre prerogative.

Il Dirigente Unep Tribunale di Fermo  
Dr. Nicola Cecoro